



Coordinamento Nazionale FLP Giustizia



Ministeri e
Polizia Penitenziaria

Reperibilità 3928836510

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it

Informativa n. 120_2015

Roma, 28 settembre 2015

Oggetto: IL LAVORO FESTIVO INFRASETTIMANALE NON PUO' ESSERE OBBLIGATORIO.

Cassazione sentenza 07/08/2015 n. 16592.

Si pubblica il notiziario della FLP n. 40 Prot. n. 0370/FLP15 del 25 settembre 2015, inerente l'argomento in oggetto, con allegato.

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

Dipartimento Studi e Legislazione



00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628

sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it

Segreteria Generale

Prot. n.0370/FLP2015

Roma, 25 settembre 2015

NOTIZIARIO N° 40

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU
LORO SEDI

IL LAVORO FESTIVO INFRASETTIMANALE NON PUO' ESSERE OBBLIGATORIO

Cassazione sentenza 07-08.2015 n. 16592

La FLP informa che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16592 del 7 agosto 2015, ha respinto il ricorso presentato da una Azienda tessile e condannato la stessa a pagare le spese processuali, riconfermando che il lavoratore può prestare servizio durante le festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze religiose o civili solo se c'è accordo con il datore di lavoro, e non può essere obbligato, ed inoltre, che il riposo festivo infrasettimanale, così come il riposo domenicale, non è inteso come ristoro e reintegro delle energie psicofisiche ma come fruizione di *tempo libero qualificato*. Infatti l'istituto delle festività ha una funzione religiosa e sociale.

Nel particolare, i Giudici hanno ribadito:

- **il principio espresso dalla Cassazione n.16634/2005, secondo cui, atteso che la legge n. 260 del 1949, come modificata dalla legge n. 90 del 1954, relativa alle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose, riconosce al lavoratore il diritto soggettivo di astenersi dal lavoro in occasione di tali festività, regolando compiutamente la materia, non è consentita - ai sensi dell'art. 12 delle preleggi - l'applicazione analogica delle eccezioni al divieto di lavoro domenicale e deve escludersi che il suddetto diritto possa essere posto nel nulla dal datore di lavoro, essendo rimessa la rinunciabilità al riposo nelle festività infrasettimanali solo all'accordo tra datore di lavoro e lavoratore (nella specie, questa Corte, cassando e decidendo nel merito, ha rigettato la domanda proposta dalla "Fondazione Teatro alla Scala di Milano" volta ad accertare l'obbligo dei tecnici di palcoscenico a svolgere, anche nelle festività**



infrasettimanali, la prestazione lavorativa a richiesta del datore di lavoro secondo turni e l'organizzazione del lavoro e dei riposi normali). **Tale sentenza ha confermato la giurisprudenza** secondo cui ai lavoratori viene riconosciuto il "diritto soggettivo" di astenersi dal lavoro in occasione delle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose (Cassazione n. 4435/2004; Cassazione n. 9176/1997; Cassazione n. 5712/1986).

- La possibilità di svolgere attività lavorativa nelle festività infrasettimanali non significa che la trasformazione da giornata festiva a lavorativa possa avvenire per libera scelta del datore di lavoro; **la rinunciabilità al riposo nelle festività infrasettimanali non è rimessa né alla volontà esclusiva del datore di lavoro, né a quella del lavoratore, ma al loro accordo;**
- **La legge n. 260/1949**, che ha individuato le festività celebrative di ricorrenze civili e religiose con il conseguente diritto del lavoratore di astenersi dal prestare lavoro in dette festività, **è completa e non consente di fare ricorso al procedimento per analogia**, non occorrendo ricercare un *quid* comune per integrare una lacuna nell'ordinamento; in particolare, non occorre accertare se sussista una identità di *ratio* tra "riposo settimanale" - o "riposo coincidente con la domenica" - e "riposo infrasettimanale" al mero fine di sostenere che il "riposo per le festività" - così come il "riposo domenicale" - non avrebbe "funzione di ristoro" bensì **"di fruizione di tempo libero qualificato"**, sì da tentare impropriamente di utilizzare in sede interpretativa il procedimento analogico;
- La normativa sulle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose (legge n. 260/1949) è stata emanata successivamente alla normativa sul riposo domenicale e settimanale (legge n. 370/1934) e in essa non solo non sono state estese alle festività infrasettimanali le eccezioni alle inderogabilità previste *ex lege* esclusivamente per il riposo domenicale, ma con successiva norma (legge n. 520/1952) è stato sancito che **solo per "il personale di qualsiasi categoria alle dipendenze delle istituzioni sanitarie pubbliche e private" sussiste l'obbligo** (= "il personale per ragioni inerenti all'esercizio deve prestare servizio nelle suddette giornate") **della prestazione lavorativa durante le festività** ("nel caso che l'esigenza del servizio non permetta tale riposo") su ordine datoriale in presenza, appunto (anche in questa specifica ipotesi), di **"esigenze di servizio"**;
- Di conseguenza appare evidente, sotto qualsiasi profilo, che **non sussiste un obbligo "generale" a carico dei lavoratori di effettuare la prestazione nei giorni destinati ex lege per la celebrazione di ricorrenze civili o religiose e sono nulle le clausole della contrattazione collettiva che prevedono tale obbligo**, in quanto incidenti sul diritto dei lavoratori di astenersi dal lavoro (cui è consentito derogare per il solo lavoro domenicale); **in nessun caso una norma di un contratto collettivo può comportare il venir meno di un diritto già acquisito dal singolo lavoratore** (come il diritto ad astenersi dal lavoro nelle festività infrasettimanali), **non trattandosi di diritto disponibile per le organizzazioni sindacali** (Cassazione n. 9176/1997 cit.);
- **Il DLvo 8 aprile 2003 n. 66** (in "attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione del lavoro") **nulla aggiunge alla specifica normativa sulle festività infrasettimanali**, in quanto la normativa comunitaria si riferisce espressamente al riposo settimanale ed alla possibilità che siffatto riposo (e non certo il diritto di astensione dal lavoro

in occasione delle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose) possa essere calcolato in giorno diverso dalla domenica.

- Che, per il caso in esame, dalla disciplina contrattuale di settore non emerge l'esistenza di alcuna previsione pattizia intesa a derogare alle norme di legge, essendo soltanto disciplinato il trattamento retributivo spettante in caso di prestazione lavorativa resa nel giorno festivo, ma non anche il diritto del datore di lavoro di esigere tale prestazione in difetto di consenso del lavoratore.
- **il provvedimento del datore di lavoro, in difetto di un consenso del lavoratore a prestare la propria attività nella festività infrasettimanale, determina la nullità dello stesso e integra un inadempimento parziale del contratto di lavoro, con la conseguenza che la mancata ottemperanza allo stesso provvedimento da parte del lavoratore trova giustificazione sia quale attuazione di un'eccezione di inadempimento (art. 1460 cod. civ.), sia sulla base del rilievo che **gli atti nulli non producono effetti**, non potendosi ritenere che sussista una presunzione di legittimità dei provvedimenti aziendali, che imponga l'ottemperanza agli stessi **fino a un contrario accertamento in giudizio** (cfr. Cassazione n. 26920 del 2008; n. 1809 del 2002; v. da ultimo Cassazione n. 11927 del 2013).**

Alle stesse conclusioni era già giunto il **Tribunale di Vercelli** con sentenza del 2008, accogliendo il ricorso di un'addetta alle vendite della Loro Piana di Romagnano Sesia che aveva contestato la sanzione disciplinare comminata dall'azienda per non essersi presentata al lavoro il 6 gennaio 2004 (giorno trasformato unilateralmente dal datore di lavoro da giorno festivo a lavorativo), disattendendo ciò che la stessa azienda aveva richiesto ai propri dipendenti: ovvero prestare servizio durante l'apertura del punto vendita di Romagnano durante le giornate di S. Stefano, 8 dicembre, l'Epifania, 25 aprile e 1 maggio. La multa (sanzione disciplinare) inflitta alla dipendente era stata giudicata illegittima dal Tribunale vercellese poiché il datore di lavoro non poteva trasformare - unilateralmente - la festività in giornata lavorativa. Anche la **Corte di Appello di Torino** aveva dato ragione alla lavoratrice, rimarcando la sistematicità della violazione del divieto al riposo della stessa azienda, per di più ripetuta su più giorni.

In allegato, la sentenza della Corte di Cassazione n. 16592 del 7 agosto 2015.

Dipartimento Studi e Legislazione